

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

della seduta della Giunta Regionale del 30 luglio 1973

[Handwritten signature]

DELIBERAZIONE N. 1194

OGGETTO: Legge 18 aprile 1962, n.167 - Comune di Roma - Approvazione del progetto n.28/bis in variante al piano n.20 dalle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio comunale di Roma località "Terre Maura".-

REGIONE LAZIO
064230 27 SET 73
ASSEMBLEA ALLA CORAMINEA
E ALL'ASSEMBLEA DEL TERRITORIO

CIPRIANI Luigi	Presidente	-----	Assente
PIETROSANTI Giulia	Vice Presidente		
CARELLI Rodolfo	Assessore	-----	Assente
CUTRUFO Nicola	"	-----	Assente
D'AGOSTINI Giulio	"	-----	Assente
DI BARTOLOMEI Mario	"	-----	Assente
GAIBISSO Gerardo	"	-----	Assente
GILARDI Livio	"	-----	Assente
LAZZARO Bruno	"	-----	Assente
MURATORE Antonio	"		
PONTI Ettore	"		
SANTARELLI Giulio	"		
VARLESE Guido	"		

COMMISSIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE LAZIO

L'allegato processo verbale è pervenuto in data

14-9-73 85/115

IL SEGRETARIO

Roma il 21 set 1973

[Handwritten signature]

OGGETTO: Legge 18 aprile 1962, n.167 - Comune di Roma - Approvazione del progetto n.28/bis in variante al piano n.28 delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio comunale di Roma località "Torre Maura".-

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 17.8.1942 n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 18.4.1962 n.167 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art.7 della legge 22.10.1971, n.865;

Visto il D.P.R. 15.1.1972, n.8;

Vista la legge regionale 5.9.1972, n.8;

Visto il D.M. 11.8.1964, n.3266 con il quale è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del Comune di Roma;

Visto il D.P.R. 16.12.1965, con il quale è stato approvato il Piano Regolatore Generale del suddetto Comune;

Visto il decreto del Ministro per i LL.PP. n.4076, in data 6.12.1971, con il quale è stata approvata la variante generale al citato piano regolatore, adottato dal Comune di Roma con deliberazione consiliare 17.10.1967, n.2777;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.1032, in data 23.10.1969, con la quale il Comune di Roma ha adottato il progetto, denominato n.28/bis di variante al vigente Piano Regolatore Generale di Roma, nonché al vigente piano di zona per la località "Torre Maura";

Ritenuto che con la predetta deliberazione il Consiglio Comunale di Roma ha, inoltre, delegato - ai sensi del combinato disposto degli articoli 25 della legge 9.6.1947, n.530 e 26 del R.D. 30.12.1923, n.2639 - alla Giunta Municipale ogni ulteriore incombenza tra cui quella di formulare, su parere conforme della Commissione Consiliare Permanente per l'Urbanistica, le controdeduzioni del Comune in merito alle opposizioni ed osservazioni eventualmente presentate;

Che la deliberazione stessa è stata approvata dal Ministero dell'Interno - a norma dell'art.3 delle D.L.L. 17.11.1944, n.426 - con lettera n.16170.R/2171.Q/2/1800 del 13.12.1969, con lo stralcio delle aree industriali comprese nel perimetro del piano deliberato e con l'invito ad adottare altro atto deliberativo in merito al compendio delle norme urbanistiche edilizie per la buona riuscita dello stesso piano di zona nonché in merito alla relazione sulle previsioni della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano medesimo, e norma dell'art.5, nn.4 5 della legge 18.4.1962, n.167;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.7075, in data 22.12.1970 - approvata dal Ministero dell'Interno con nota n.16170.R/2171. Q/2/96 del 12.2.1971 - con la quale il Comune di Roma ha preso atto delle precisazioni ed integrazioni prescritte dal Ministero dell'Interno ed ha approvato le conseguenti modifiche degli elaborati, deliberando, nel contempo, alcune precisazioni grafiche rappresentate dalle indicazioni delle Sezioni stradali dell'intera rete viaria;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni entro i termini previsti dalla legge;

Che fuori dei suddetti termini è pervenuta al Comune di Roma una opposizione a firma Bigelli Corrado, Antonio, Claudio ed altri in ordine alla quale il Comune medesimo ha formulato le proprie controdeduzioni con deliberazione della Giunta Municipale n.6785, del 9.12.1971, divenuta esecutiva a norme e per gli effetti della legge 10.2.1953, n.62;

Che direttamente a questa Regione - Sezione Urbanistica - è pervenuto, fuori dei termini, un esposto in bollo - datato 30.3.1972 e corredato di una planimetria catastale - con la quale l'Economista Generale dell'Istituto "Figlie del Sacro Cuore di Gesù", con sede in Roma, Via Casilina n.1113, ha segnalato che per un presumibile errore materiale è stata compresa nel perimetro del piano di zona n.28/bis anche parte dell'appezzamento di terreno di proprietà dello stesso Istituto, già destinato dal Piano Regolatore Generale a parco privato vincolato;

Considerato che il progetto di variante presentato interessa una zona che è inclusa nel più ampio perimetro del Piano particolareggiato n. 10/F, attuativo delle previsioni del P.R.G. di Roma per l'area delimitata a nord dalla Nuova Casilina ed est dalla strada industriale e dal Gran Raccordo Anulare, a sud dalla penetrazione urbana dell'Autostrada del Sole ed ad ovest dall'asse di scorrimento tangenziale est;

Che il progetto medesimo - che costituisce anche variante al Piano Regolatore Generale di Roma - comporta le seguenti modifiche al Piano delle zone n.28 precedentemente approvato;

- A) stralcio di alcune aree ubicate ad est della strada interquartiere che collega le zone a nord della nuova via Casilina con quelle a sud della Autostrada del Sole in quanto, già compromesse dall'edilizia esistente;
- B) stralcio di tutta la zona N - circostante all'area destinata nel citato P.P. n.10/F a zona M1 (Ospedale) - ubicata a nord della via di collega-

- mento con la Borgata Alessandrina, allo scopo di sopperire alle carenze di zona N nell'ambito della zona F/1 del medesimo P.P. n.10/F;
- C) stralcio di un'area all'altezza della via Casilina, a ridosso del Gran Raccordo Anulare, per far luogo alle infrastrutture degli svincoli di tali arterie;
- D) modifica del perimetro della zona G1 per adeguare il perimetro stesso alle linee delle proprietà catastali interessate;
- E) stralcio della strada interquartiere nord-sud inserita ora nella zona F1 in conseguenza di alcune delle modifiche sopra descritte;

Che la variante proposta apporta anche alcune modifiche alle norme tecniche di attuazione già approvate con D.M. 11.8.1964, n.3266 e modificate con D.M. 23.12.1966, n.2046;

Considerato che detta variante - resa necessaria per motivi tecnici e per sopperire alle carenze di verde pubblico delle zone F1 nell'ambito del P.P. di Torre Maure - conserva la originaria articolazione del piano come complesso urbanistico autonomo nello spirito della legge n.167/1962 e contribuisce, nel contempo, in modo più deciso, alla ristrutturazione delle zone F1 circostanti, compromessa da un disordinato sviluppo edilizio;

Che, infatti, il progetto di variante presentato - considerato nel più ampio contesto del comprensorio definito dal P.P. 10F, di cui costituisce parte integrante - determina, ancor più dell'originario piano, dato l'ulteriore abbassamento della propria densità territoriale (110 ab/ha), una sensibile riduzione della densità media della popolazione nello stesso comprensorio - oggi pari a circa 200 ab.ha nelle zone F1 - riportandola a valori compresi entro i limiti fissati dal Piano particolareggiato (150 ab.ha);

Che la variante consente, altresì, di realizzare - con la cessione alle zone F1 della vasta area N circostante alla zona di servizi M1 (Ospedale) - una più razionale distribuzione di verde nel comprensorio del citato piano particolareggiato, lasciando, comunque, elevata, rispetto al minimo fissato dalle norme in vigore, la superficie procapite di tale dotazione allo interno del perimetro del piano di zona;

Che il progetto, in generale, appare studiato in maniera organica e le relative previsioni ben si inseriscono - sia per quanto riguarda la viabilità che la zonizzazione - nel tessuto del quartiere, anche tenuto conto del succitato piano particolareggiato 10/F;

Che appare ammissibile la riduzione del numero degli abitanti da insediare rispetto al precedente piano (da 5700 a 4000 ab.) in relazione ai maggiori vantaggi derivanti da una diminuzione della densità territoriale (da 120 a 110 ab.ha) che consente, oltre all'abbassamento della densità dell'intero comprensorio, una migliore disposizione dei servizi attraverso adeguate soluzioni edilizie;

Che perimenti ammissibili appaiono le modifiche apportate alle norme tecniche in quanto con esse non vengono aumentati gli indici di fabbricabilità;

Che le aree destinate a parcheggio - non chiaramente indicate sugli elaborati tecnici - risultano inferiori alla dotazione minima prevista dal D.M. 2.4.1968, n.1444;

Che, è, pertanto necessario che in sede di attuazione del piano tali aree vengano integrate in modo da raggiungere, almeno, la superficie minima prevista di mq.2,5/ab;

Considerato, per quanto riguarda la opposizione presentata dai Signori Bigelli Corrado, Antonio, Claudio ed altri, che la stessa va respinta in conformità alle controdeduzioni comunali e per i motivi indicati nelle stesse, che si condividono;

Che la segnalazione dell'Istituto "Figlie del Sacro Cuore di Gesù" appare fondata - in base agli accertamenti effettuati sugli elaborati esaminati - per cui si ritiene che il comune di Roma esperiti gli ulteriori accertamenti al riguardo, debba procedere alla conseguente rettifica del perimetro del piano,

Ritenuto che nessuna osservazione è pervenuta da parte della Direzione Generale delle AA.BB. in ordine alla variante in parola;

Visto il parere della Sezione Urbanistica Regionale espresso con relazione in data 13.7.1973;

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio, Programmazione Economica, Consorzi Industriali e Problemi della Casa;

D E L I D E R A

all'unanimità, con le prescrizioni indicate nelle premesse è approvato, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n.167 e successive modifiche ed integrazioni, il progetto di variante - denominato n.28/bis - al piano n.28 delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del Comune di Roma in località "Torre Maura" adottata con deliberazione del Consiglio Comunale 23 ottobre 1969, n.1032 e con deliberazione della Giunta Municipale 22 dicembre 1970, n.7075.

L'opposizione presentata dai Sigg. Bigelli Corrado, Antonio, Claudio ed altri e l'esposto dell'Istituto "Figlie del Sacro Cuore di Gesù" sono decisi in conformità a quanto specificato in narrativa.

Il progetto viene vistato dall'Assessore all'Urbanistica in due

planimetrie in scala 1:10.000, in una planimetria catastale in scala 1:2.000 in tre planimetrie catastali riproducenti grafici in scala 1:1.000, e 1:2.000 e 1:4.000, in un testo contenente gli elenchi catastali delle proprietà interessate, in un testo di norme tecniche generali, in un compendio delle norme urbanistiche edilizie per l'esecuzione del piano, in una relazione tecnica illustrativa contenente anche le previsioni della spesa occorrente per le sistemazioni generali e nella deliberazione della Giunta Municipale di Roma n.6785, in data 9 dicembre 1971, relativa alle controdeduzioni comunali all'esposto presentato e viene unito al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

La presente delibera sarà pubblicata, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

O m i s s i s

Il Vice Presidente: f.to Giulio Pietrosanti

Il Segretario: F.to Vito Bellini

Copia conforme al suo originale

IL SEGRETARIO
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Prof. Vito Bellini)